ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/03/2015

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36920-il-danno-da-disastro-ambientale-e-la-paura-di-ammalarsi

Autore: Bonasia Isabella

Il danno da disastro ambientale e la paura di ammalarsi.

Il danno da disastro ambientale e la paura di ammalarsi.

La tematica ambientale è, ad oggi, al centro del dibattito giuridico. Il lungo e travagliato excursus che porterà alla creazione del nuovo reato di disastro ambientale *modificherà sensibilmente l'odierno apparato normativo,* predisponendo una tutela effettiva e non già meramente virtuale del bene primario *"*ambiente*"*.
Questione peculiare, nonché da sempre dibattuta, legata alla tutela ambientale attiene alla risarcibilità della paura di ammalarsi derivante dalla compromissione ambientale: va risarcita la paura di ammalarsi?

Il danno da disastro ambientale si esplica nella compromissione e nel deterioramento dell'integrità ambiente derivante dalla violazione dell'habitat naturale, e comporta pregiudizi di ordine economico e non, sia all'intera collettività organicamente intesa, sia al singolo nella sua dimensione individuale.

Risulta manifesto che, posta la fondamentale rilevanza del valore ambientale, la sua tutela e preservazione rappresentino indispensabili ed irrinunciabili esigenze che il diritto si fa carico di soddisfare.

In particolare, detto pregiudizio è lesivo di interessi costituzionalmente garantiti quali il diritto all'ambiente salubre, tutelato dall'art. 9 Cost., e, conseguentemente, il diritto alla salute riconosciuto e garantito dall'art. 32 Cost., sussistendo la strettissima, ancorché evidente, correlazione tra i danni arrecati all'ambiente e le ripercussioni negative che si riverberano sulla salute.

Appare chiaro, pertanto, come tale danno costituisca un vero e proprio punctum dolens che necessita la predisposizione di un apparato normativo capace di approntare una tutela pienamente satisfattiva.

Nonostante la centralità della problematica e il proliferarsi dei disastri ambientali, le risoluzioni legislative sono lente ed esitanti.

In attesa della codificazione del nuovo reato di disastro ambientale e dell'attuazione del "ddl ecoreati", la situazione attuale è articolata e complessa.

La questione muove i primi passi sin dall'ambito definitorio.

Difatti, la disorganicità normativa, la pluralità delle fonti, e la mancanza – allo stato - di una definizione giuridica di "disastro ambientale", rendono complessa la sua analisi e risoluzione.

Ciò posto, dal punto di vista meramente definitorio è possibile prendere le mosse dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale",

confluito nel "Codice dell'ambiente", anche in attuazione della direttiva 2004/35/CE, il quale enuclea, al proprio interno, unicamente la nozione di danno ambientale.

Nello specifico, l'art. 300 del Codice dell'ambiente definisce siffatto pregiudizio come *"qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o* indiretto, di una risors*a naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".* Più precisamente, costituisce danno ambientale il deterioramento provocato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria; il deterioramento provocato alle acque interne, alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale; ed infine, al terreno. Ciò nonostante, per ricostruire la nozione esatta e più completa di danno derivante da disastro ambientale, occorre far riferimento ad ulteriori fonti.

Mediante un'opera di esegesi condotta dalla giurisprudenza, infatti, si è ritenuto applicabile la disposizione contenuta nell'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), in base al quale *"chiunque, (...)* commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la r*eclusione da uno a cinque anni (...)".*

Or bene, si è giunti a ritenere che l'ampia definizione di "altro disastro" ivi prevista possa ricomprendere anche l'ipotesi di disastro ambientale a condizione che sussista un danno grave ed irreparabile per l'ambiente e vi sia pericolo per la pubblica incolumità. Tale ricostruzione, inoltre, appare ulteriormente avvalorata dalla Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale, che stabilisce: *"la* disposizione dell'art. 440 [ora 443], nella parte che riguarda altri disastri, ha carattere integrativo; essa cioè è destinata a colmare ogni eventuale lacuna che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme di questo *titolo concernente la tutela della pubblica incolumità".*

In aggiunta, ulteriori e successive pronunce giurisprudenziali hanno arricchito il contenuto definitorio di "disastro ambientale" sancendo che "il termine disastro implica che sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità straordinariamente grave e complesso, ma non eccezionalmente immane; pertanto è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero *indeterminato di persone"* (Cass. Pen., Sez. III, 29 febbraio 2008, n. 9418).

Dunque, il danno derivante da disastro ambientale ben potrebbe esplicarsi sotto una duplice natura: danno all'ambiente, senza che venga compromesso lo stato psico-fisico dei soggetti, deturpando unicamente l'integrità e salubrità ambientale,

ovvero fenomeni che incidono sulla salute fisica e psichica, quale effetto della violazione ambientale. Donde due tipi di danno: questi possono coesistere, ma possono anche insorgere separatamente.

Fin qui nulla quaestio.

L'aspetto più problematico attiene il profilo individuale, ovvero il disastro ambientale non provocante lesioni allo stato di salute dei soggetti, ma comportante, purtuttavia, disagi alla vita, alla vivibilità, all'ordinato e usuale svolgimento delle abitudini del singolo soggetto.

La costante diffusione di fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall'espletamento di attività antropologiche illecite (che si verificano il più delle volte nell'esercizio di attività di natura industriale) ha dato impulso, negli ultimi anni, ad un consistente incremento di tale particolare ipotesi di danno di natura extracontrattuale, qualificabile come "danno da illecito ambientale".

È questo il caso della catastrofe che interessò il Comune di Seveso, al confine con quello di Meda. La vicenda, difatti, costituisce dal punto di vista giurisprudenziale un vero e proprio leading case in tema di riconoscimento e risarcibilità del danno derivante da disastro ambientale.

L'incidente industriale ebbe luogo il 10 luglio 1974 nello stabilimento dell'ICMESA S.p.a. a seguito della fuoriuscita di diossina, sostanza chimica altamente tossica, che inquinò il territorio di Seveso e le zone limitrofe. La contaminazione da diossina avvelenò aria, terreni, acqua e fauna. Oltre ai numerosi danni di natura patrimoniale, molteplici pregiudizi afferirono lo stato di salute dei soggetti coinvolti modificando, in maniera irreversibile, il loro modus vivendi.

L'aspetto del tutto peculiare dell'intera vicenda fu senz'altro segnato dal profondo stato di stress emozionale a cui le vittime del disastro dovettero far fronte. Invero, ciò che giuridicamente viene qualificato come danno morale, species del più ampio genus danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., nel caso di specie si sostanziò come il timore delle vittime di contrarre malattie a seguito della contaminazione.

Il pretium doloris vantato dalle vittime aveva ad oggetto la paura di ammalarsi, un vero e proprio patema d'animo e stato di turbamento interiore per le proprie condizioni di salute, indotto dalla preoccupazione per le conseguenze dannose, anche lungolatenti, derivante dall'esposizione agli effetti nocivi della diossina.

In aggiunta, ciò che accresceva detto stress emozionale, era la mancanza di informazioni scientifiche ben precise che potessero escludere in toto la pericolosità, dal puto di vista psico-fisico, della sostanza.

Al contrario, sia nell'immediatezza dell'evento sia, periodicamente, nel corso degli anni successivi, le vittime del disastro venivano sottoposte ad accertamenti sanitari coattivi finalizzati allo studio delle possibili ripercussioni legate alla diossina, senza, tuttavia, arrivare mai ad un punto fermo.

La mancanza di cognizioni scientifiche certe che collegassero eziologicamente il disastro ambientale all'aumento, riscontrato negli anni a seguire, di malattie tumorali, cardiache e del tasso di spontanea abortività delle donne, non solo accresceva il disagio psicologico delle vittime non solo causava una situazione di afflizione e forte preoccupazione, ma, giuridicamente, rendeva difficoltoso l'accertamento e la risarcibilità di tale illecito ambientale.

Le problematiche, infatti, attenevano l'esatta ricostruzione del pretium doloris vantato dagli abitanti di Seveso e la inquadrabilità di un danno, del tutto sui generis, ovvero la paura di ammalarsi, all'interno della categoria del danno non patrimoniale.

L'interrogativo che si poneva era, dunque, va risarcita la paura di ammalarsi?. La querelle si mostrava, sin dalle prime battute, di complessa risoluzione.

Ottantasei residenti in prossimità dell'impianto produttivo dell'ICMESA S.p.a., una sorta di "gruppo pilota", intrapresero un'azione civile volta al riconoscimento del danno morale contro l'industria chimica.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7825/03, riconoscendo un'ipotesi di reato di disastro ambientale di cui all'art. 449 c.p., individuò la sussistenza del danno morale in quanto derivante da cause penalmente illecite, nonché dalle prescrizioni sanitarie, dalle limitazioni alla libertà d'azione e di vita in seguito al mutato rapporto contaminato con l'ambiente, condannando l'ICMESA S.p.a. ad un risarcimento pari ad Euro 5.000,00 per ciascun attore.

La sentenza di primo grado fu impugnata sia dai danneggianti, che lamentavano l'insufficienza del quantum risarcitorio, sia dalla società responsabile che sostenne la non risarcibilità dei danno morale, considerato danno-conseguenza, in assenza di un danno biologico, posta la mancanza di qualsiasi prova relativamente al collegamento eziologico tra il disastro ambientale e i pregiudizi vantati dalle vittime.

La Corte territoriale, con sentenza n. 2829 del 2005, tuttavia, rigettò la ricostruzione offerta dall'ICMESA S.p.a., sancendo un primo passo per il riconoscimento giuridico della paura di ammalarsi in tema di disastro ambientale. Difatti, in netta contrapposizione con gli orientamenti giurisprudenziali precedenti, la Corte d'appello di Milano sostenne una ricostruzione in chiave positiva della categoria del danno morale non accompagnato necessariamente da quello biologico.

Tale visione costituisce un vero e proprio quid novi rispetto al passato e crea le premesse per una tutela ambientale effettiva, ammettendo il risarcimento del danno non soltanto, né necessariamente, in caso di compromissione alla salute, bensì in presenza del mero deterioramento della qualità della vita provocato dalle immissioni inquinanti.

Ulteriori dubbi che restavano circa la configurabilità del danno derivante dalla paura di ammalarsi sono stati definitivamente fugati dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11059/ 2009, che ha apertis verbis sancito la risarcibilità del danno morale provocato da compromissione ambientale a seguito di disastro colposo (ex art. 449 c.p.), in maniera del tutto autonoma rispetto al danno biologico o di eventi di natura patrimoniale, individuando la sussistenza del danno morale nel *"patema d'animo indotto in ognuno dalla preoccupazione per il proprio stato di salute".*

Dunque, sussistendo la fattispecie contemplata dall'art. 449 c.p., rubricato "Delitti colposi di danno", il danno non patrimoniale diviene risarcibile in quanto derivante da reato *"incident*e sia sul bene pubblico immateriale ed unitario *dell'ambiente che sulla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso in ragione della loro residenza o frequentazione abituale".*

L'ulteriore merito della pronuncia della Corte Suprema consiste, altresì, nell'aver parzialmente risolto, esplicando la propria funzione nomofilattica, le difficoltà relative l'accertamento dell'an e del quantum del danno morale. Ebbene, a causa del carattere intrinsecamente soggettivo del danno morale, appare difficoltoso rendere concreto il patema d'animo e procedere alla sua quantificazione.

La risoluzione, allora, è stata individuata mediante il ricorso alle presunzioni. Dunque, dispone la Cassazione, *"il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni".* Con tale dictum cadono tutte le censure relative alla prassi, fortemente criticata, di ricorrere al fatto notorio per dar prova del pretium doloris sofferto. Invero, la Suprema Corte evidenzia come "la prova per inferenza induttiva non postula che il *fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo* sufficiente la rilevante pro*babilità del determinarsi dell'uno in dipendenza dell'altro secondo criteri regolarità causale*".

Evidente, allora, appare la funzione non già "punitiva" del risarcimento del danno derivante dal disastro ambientale, poiché il pregiudizio subito deve essere comunque provato mediante la ricostruzione della serie concatenata di fatti noti atti a risalire a quelli ignoti. Ciò qualifica la funzione della responsabilità civile come

“riparatoria-risarcitoria” atta a reagire all’atto illecito dannoso ristabilendo lo status quo ante nel quale il danneggiato versava prima di subire il pregiudizio.

Una volta riconosciuto e provato, tuttavia, il danno morale derivante da disastro ambientale quest’ultimo necessita di una quantificazione.

La ricostruzione del quantum verte sulla intensità e durata nel tempo della sofferenza subita, nonché, sulla gravità del fatto e sulle sue possibili conseguenze per la salute della popolazione residente nell’area inquinata.

Inoltre, perché il risarcimento del danno morale non costituisca unicamente un’azione simbolica, scevra di contenuti sostanziali, è previsto l’intervento di una valutazione equitativa del giudice. L’utilizzo dell’ equitas, difatti, è finalizzata a concretizzare la valutazione del patema d’animo connaturandolo in maniera sostanziale.

Tali assunti ci permettono, ad oggi, di rispondere affermativamente al quesito inizialmente posto, ovvero la paura di ammalarsi, generata dal disastro ambientale, è oggetto di tutela, grazie all’attività di coordinamento tra dottrina e giurisprudenza che hanno posto in essere un’opera di esegesi concreta tale da corrodere le limitazioni originarie dell’art. 2059 c.c. in tema di danno non patrimoniale e di porre un tassello in più alla salvaguardia effettiva, e non meramente virtuale del bene primario “ambiente” predisponendo strumenti giuridici ad hoc (ricorrendo, dunque, all’istituto della responsabilità civile) per garantire la tutela della persona in caso di disastri ambientali, tali da esplicare anche un effetto deterrente per il moltiplicarsi di questi fenomeni.

Dott.ssa Isabella Bonasia

Bibliografia Essenziale:

CARINGELLA FRANCESCO, Manuale di diritto civile. La responsabilità extracontrattuale, Dike, 2011.

ALPA GUIDO, La responsabilità civile. Parte generale, Utet, 2010.

RONCALI DAVIDE, Il danno da morte biologico e morale. Profili giuridici, aspetti medico-legali e psichiatrici forensi, Cedam, 2000.

BONA MARCO, MIGLIORATI GIULIANA, Il danno non patrimoniale da disastro ambientale: la svolta delle Sezioni Unite, in Giurisprudenza Italiana, 2003 fasc. 4, pp. 691-694.

BUSNELLI FRANCESCO DONATO, Il danno alla persona: un dialogo incompiuto tra i giudici e legislatori, in Danno e Responsabilità, 2008, 609-613.